

N. 2751

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, PONTONE,  
BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO,  
MACERATINI, BOSELLO, LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI,  
RAGNO e SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1997

---

Disposizioni in materia di tutela della riservatezza  
nelle notificazioni di atti giudiziari

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge che il Parlamento ha approvato meno di un anno fa in materia di tutela dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675), non ha rappresentato solamente l'adempimento da parte italiana ad obblighi contratti in sede internazionale, quali - ad esempio - quelli inerenti la partecipazione del nostro Paese alla cosiddetta «area Schengen».

Il complesso di norme che hanno circoscritto e regolato le attività di trattamento dei dati delle persone è, infatti, andato ben al di là di quanto le prescrizioni europee c'imponessero di fare e deve essere quindi in realtà piuttosto inteso come la presa di coscienza, da parte del legislatore, di un'esigenza nuova, che è quella della tutela del diritto alla riservatezza.

Non a caso peraltro i cittadini hanno imparato a conoscere la legge in questione come legge sulla *privacy*, che non è solo una forma sintetica per definire i nuovi diritti riconosciuti alle persone, ma è anche la rappresentazione efficace di una nuova cultura e di una nuova sensibilità, che si sono affermate nel corso del tempo e che sono forse una delle risposte possibili del singolo alla globalizzazione in atto in qualsiasi situazione della vita sociale.

Può dunque in conclusione affermarsi che gli obiettivi conseguiti con la legge n. 675 del 1996 sono stati molteplici: la legge ha da una parte consentito il già ricordato adempimento dell'Italia al trattato di Schengen, dall'altra definisce e regola tutte quelle attività che sono state ricomprese nella sintetica dizione di «trattamento dei dati personali», ed infine ha in qualche modo determinato l'affermazione legislativa di un concetto nuovo, quale è quello del diritto dei cittadini di essere tutelati anche con riferimento alla propria riservatezza. Non vi

è dubbio che tale concetto troverà presto espressione in molteplici contesti specifici, una volta che i cittadini avranno meglio acquisito la forte corrispondenza che esiste tra lo stesso ed una particolare, specifica forma di autodeterminazione, quindi - in definitiva - come un corrispondente esercizio di nuova libertà.

Anche la proposta che è ora sottoposta al vaglio parlamentare trae origine dal predetto concetto di diritto alla riservatezza e si propone di intervenire con poche, ma significative modifiche del sistema delle notificazioni degli atti giudiziari. Il fine principale è quello di non consentire oltre quanto il procedimento di notificazione sino a qui vigente ha permesso e cioè la possibilità che soggetti estranei al diretto interessato, ancorchè allo stesso in qualche modo collegati perchè parenti, dipendenti, collaboratori o semplici vicini di abitazione, possano avere conoscenza, prendendone lettura, del contenuto di un atto giudiziario soggetto a comunicazione o notificazione: sia esso un atto civile o amministrativo o, a maggior ragione, un atto penale.

La violazione, stante il vigente sistema, nei confronti del destinatario dell'atto, del diritto alla riservatezza pare invero conclamata ed assume aspetti ancor più eclatanti ogni volta che si faccia riferimento ad atti di contenuto specifico come, in genere, quelli in materia penale, ovvero come quelli - in sede civile - in materia di rapporti di famiglia: questi ultimi a volte comprendenti addirittura quei dati che la legge n. 675 del 1996 efficacemente definisce «dati sensibili», come tali sottoposti a tutela ancor più rigorosa.

La proposta qui illustrata insegue anche un ulteriore obiettivo, che può certamente essere ritenuto secondario, sebbene secon-

dario non sia un orientamento normativo tendente a sopprimere quegli adempimenti la cui utilità è venuta meno con il tempo. Si tratta, in altre parole, di una proposta di semplificazione del sistema di notificazione relativo ad alcuni specifici casi realizzata con la soppressione di adempimenti ormai divenuti, anche a causa del gran numero di atti che vengono quotidianamente notificati o comunicati, del tutto pletorici e, in definitiva, inutili.

Le innovazioni proposte sono dunque del tutto distinte dalle finalità specifiche che la citata legge sul trattamento dei dati personali aveva perseguito, ma si colloca nel medesimo quadro del riconoscimento di diritti che alla stessa è proprio.

L'articolo 1 introduce una nuova previsione nell'articolo 137 del codice di procedura civile, disciplinando il caso in cui l'atto giudiziario (ovvero la comunicazione del cancelliere cui fa riferimento l'articolo 136) non possa essere notificato direttamente al destinatario, «in mani proprie» ai sensi dell'articolo 138, ovvero presso la sua abitazione od ufficio (ai sensi del primo comma dell'articolo 139), ma debba essere depositato presso la casa comunale - come nel caso previsto dagli articoli 140 o 143 - oppure consegnato a persona diversa (familiare, collaboratore dell'ufficio, portiere, vicino di casa, eccetera), che si incarichi del ricevimento e della successiva consegna al destinatario.

È fatto innovativamente carico all'ufficiale giudiziario, in tutti tali casi, di operare la consegna della copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi, dopo aver provveduto ad inserire la stessa in busta che lui stesso provvede a sigillare, al duplice scopo di garantire la riservatezza del contenuto e l'effettiva identità dello stesso.

La norma si applica anche ai casi in cui la copia dell'atto da notificarsi debba essere consegnata al pubblico ministero, perchè a cura dello stesso sia trasmessa ad altre autorità (al Ministero degli affari esteri, nel caso di notifica a soggetto non dimorante nello Stato, ovvero al comandante militare

nel caso previsto dall'articolo 146), con l'espressa eccezione dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 143.

In tale specifico caso la conoscenza effettiva del contenuto dell'atto è infatti indispensabile perchè il pubblico ministero possa operare le necessarie valutazioni ai fini, ad esempio, di provvedere conformemente a quanto previsto dall'articolo 48 del codice civile.

L'articolo 2 e l'articolo 5, complementari fra loro, prevedono la soppressione dell'adempimento dell'affissione di apposito avviso alla porta dell'abitazione del destinatario dell'atto da notificarsi nei casi in cui lo stesso non sia raggiungibile e nemmeno siano disponibili soggetti diversi a cui delegare la consegna della copia.

L'articolo 3 introduce una modifica alle norme riguardanti la notifica a soggetti non residenti (esclusi i casi in cui siano da applicarsi apposite convenzioni internazionali), consistente nella soppressione dell'affissione di copia dell'atto da notificarsi nell'albo dell'ufficio giudiziario avanti cui si procede.

Analoga previsione è contenuta, nel successivo articolo 4, con riferimento a persone non reperibili.

Gli articoli successivi ripropongono il medesimo tema con riferimento alle notificazioni di atti penali da consegnarsi direttamente ai destinatari (esclusi quindi gli eventuali difensori o procuratori o domiciliatari), così come previsto dagli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

Vi è al proposito da ricordare come il comma 6 dell'articolo 157 dello stesso già prevede, nel testo vigente, che la prima notificazione all'imputato debba avvenire in maniera riservata, ove non eseguita a mani dello stesso, ma lo stesso non vale con riferimento ad altri soggetti del processo (parte offesa, testimoni, eccetera), pure tuttavia aventi diritto a pari tutela.

La proposta di abrogazione del citato comma 6 dell'articolo 157 del codice di

procedura penale, contenuta nell'articolo 7, trae origine proprio dall'estensione della relativa prescrizione a tutti i casi di notificazione di atti, essendo ritenuto preferibile che la relativa previsione sia contenuta, sotto il profilo sistematico, nell'articolo 148 che disciplina, per l'appunto, le forme delle notificazioni in via generale.

L'articolo 8 è norma di coordinamento e si riferisce alle disposizioni in materia di consegna del decreto di perquisizione, con riferimento al comma 6 dell'articolo 157.

L'articolo 9 estende infine l'obbligo di notificazione riservata anche alle sanzioni amministrative e, più in generale, agli atti e alle comunicazioni della pubblica amministrazione.

L'articolo 10 stabilisce che la legge entri in vigore dopo un ragionevole termine dalla sua approvazione, in modo da consentire l'eventuale approntamento dei necessari supporti da parte dei soggetti interessati (ufficiali giudiziari, polizia giudiziaria, enti, eccetera).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

«Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificarsi dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare».

### Art. 2.

1. L'articolo 140 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«140. (*Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia*). Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi e ne dà notizia al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

### Art. 3.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 142 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

«Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cu-

ra la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta».

2. Conseguentemente, nell'ultimo comma del citato articolo 142 le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».

#### Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario».

#### Art. 5.

1. L'articolo 48 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è abrogato.

#### Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, mediante consegna di copia al destinatario o alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificarsi, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al procuratore o al domiciliatario, dopo averla

inserita in busta che provvedono a sigillare. La relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico stesso».

Art. 7.

1. Il comma 6 dell'articolo 157 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 80 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 148 del codice».

Art. 9.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 1 si applica anche nel caso di notificazione di atti contenenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, di verbali di accertamento o di contestazione di infrazioni a pena di nullità della stessa, quando essa non avvenga a mezzo del servizio postale, nonchè nel caso di invio di comunicazioni da parte di organi della pubblica amministrazione, fatta eccezione per i certificati elettorali. Provvede all'inserimento dell'atto in busta e alla relativa sigillatura il soggetto incaricato della notificazione.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

